



Il Presidente del Consiglio Dei Ministri

VISTA la legge 16 marzo 1973, n. 171 recante “*Interventi per la Salvaguardia di Venezia*” la quale, all’art. 1, dichiara che la salvaguardia di Venezia è un problema di preminente interesse nazionale;

VISTA la legge 29 novembre 1984, n. 798 recante “*Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 139 recante “*Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna*”;

VISTA la delibera in data 8 marzo 1999 con la quale il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, ex art. 4 L. 798/1994, che presiede all’attuazione della legislazione speciale per Venezia, ha, tra l’altro, raccomandato la rapida istituzione di uno specifico Ufficio di Piano come soggetto unico di programmazione;

VISTO il D.P.C.M. 21 marzo 2001 con il quale è stato istituito l’Ufficio di Piano;

VISTO quanto deliberato nell’adunanza del 6 dicembre 2001 nella quale lo stesso Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ha precisato che avrebbe dovuto darsi impulso alla costituzione di un Ufficio di Piano mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni rappresentate nel Comitato medesimo;

VISTO che l’articolo 2 del D.P.C.M. 21 marzo 2001 ha stabilito che l’Ufficio di Piano svolge “*la funzione di soggetto unico di programmazione e di verifica degli interventi per la salvaguardia di Venezia*”;

CONSIDERATO tuttavia che nell’adunanza del 6 dicembre 2001 si è convenuto che l’Ufficio di Piano dovrà supportare il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo affinché sia garantito lo sviluppo sistemico delle attività di salvaguardia;

CONSIDERATO che nella citata adunanza è stato espressamente stabilito che l’Ufficio di Piano dovrà concorrere alla revisione del Piano Generale degli Interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui alla L. 798/1984, anche al fine di determinare gli ulteriori fabbisogni finanziari;



Il Presidente del Consiglio Dei Ministri

CONSIDERATO che nella menzionata adunanza è stato previsto, altresì, che il supporto dell'Ufficio di Piano al Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo dovrà assicurare un'azione costante di verifica e di valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari, dei piani di intervento di tutte le Amministrazioni competenti in modo da provvedere alla massima integrazione degli interventi programmati così da evitare duplicazioni ed ottimizzare l'impegno delle risorse e dei risultati acquisibili;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Piano, sempre secondo quanto deliberato nell'adunanza del 6 dicembre 2001 del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo dovrà verificare, ai fini del risultato complessivo di salvaguardia e difesa fisica della città di Venezia, nel rispetto della tutela del patrimonio ambientale ed architettonico che questa rappresenta, l'adeguatezza degli interventi programmati dalle singole Amministrazioni competenti, ivi compreso un costante monitoraggio sulle condizioni di stabilità di alcuni campanili veneziani;

VISTA l'adunanza del 3 aprile 2003 del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo nella quale è stato tra l'altro ribadito di procedere alla costituzione dell'Ufficio di Piano, come previsto nell'adunanza del 6 dicembre 2001;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito nella già citata adunanza del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, l'Ufficio di Piano è organo collegiale;

SENTITE le Amministrazioni interessate, che hanno indicato, i nominativi dei soggetti ritenuti idonei ad essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Piano;

RITENUTO che i soggetti prescelti sono tutti in possesso dei requisiti scientifici e professionali, nonché di esperienza e competenza specifiche, tali da assicurare all'Ufficio di Piano il necessario profilo qualitativo nell'assolvimento dei compiti affidatigli;



Il Presidente del Consiglio Dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. L'Ufficio di Piano, per effetto di quanto deliberato dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo in data 6 dicembre 2001, e a parziale modifica del D.P.C.M. 21 marzo 2001, opera a supporto del medesimo Comitato di cui all'art. 4 della L. 798/1984.
2. L'Ufficio di Piano siederà presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia.

Articolo 2

1. L'Ufficio di Piano, fatte salve ulteriori specifiche richieste, di volta in volta formulate dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 della L. 798/1984:
 - a) procede, sulla base delle conoscenze attuali dello stato di avanzamento delle attività, e delle opere in corso di progettazione e realizzazione alla verifica del Piano Generale degli Interventi secondo quanto indicato nella delibera del 3 aprile 2003;
 - b) valuta, sulla base della verifica del Piano, i fabbisogni finanziari necessari per il completamento delle opere, indicando una scansione temporale di erogazione degli stessi in guisa da garantire l'ottimizzazione della realizzazione degli interventi;
 - c) verifica i piani di intervento di tutte le Amministrazioni competenti all'attuazione degli obiettivi fissati dalla legislazione speciale per Venezia provvedendo, altresì, alla loro integrazione in modo che le opere procedano in forma coordinata e contemporanea in un quadro sistemico secondo le indicazioni impartite dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo;



Il Presidente del Consiglio Dei Ministri

- d) valuta, sulla base dei piani predisposti dalle singole Amministrazioni competenti all'attuazione della legislazione speciale per Venezia, l'adeguatezza delle opere ipotizzate rispetto agli obiettivi perseguiti, anche con riguardo alle indicazioni rese dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, ed al rapporto tra costi e benefici;
- e) valuta, in base ai piani di intervento predisposti da ciascuna Amministrazione competente all'attuazione della legislazione speciale per Venezia, le effettive necessità finanziarie ed i relativi flussi.

Articolo 3

1. L'Ufficio di Piano, oltre al Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, è così composto:

ing. Nando **BARON**.

dr. Gianfranco **MASCAZZINI**

arch. Roberto **CECCHI**

prof. Paolo **CESCON**

ing. Roberto **CASARIN**

prof. Ignazio **MUSU**

prof. Maurizio **RISPOLI**

dott. Adriano **RASI CALDOGNO**

dr. Maurizio **CALLIGARO**

prof. Philippe F.J. **BORDEAU**

prof. Pier **VELLINGA**

prof. Andrea **RINALDO**

prof. Francesco **INDOVINA**



Il Presidente del Consiglio Dei Ministri

Articolo 4

1. Le funzioni di coordinatore delle attività dell'Ufficio di Piano sono svolte dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia;
2. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano cura l'organizzazione dei lavori dell'Ufficio di Piano, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendo il relativo ordine del giorno, sovrintende alle attività di competenza dell'Ufficio stesso e fissa le questioni da trattare tenendo conto dell'avanzamento degli interventi di salvaguardia fisica di competenza dell'Amministrazione statale.
3. Le verifiche e le valutazioni dell'Ufficio di Piano, saranno oggetto di apposite relazioni che sono rimesse alla Segreteria del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo e da questa alla Presidenza del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministro dell'Ambiente, al Presidente della Regione del Veneto, ai Sindaci di Venezia e di Chioggia.

Articolo 5

1. La Segreteria dell'Ufficio di Piano è istituita presso il Magistrato alle Acque di Venezia. Ai fini istruttori l'Ufficio di Piano potrà, pertanto, avvalersi del personale del Magistrato alle Acque di Venezia, ovvero, nel caso di accertata carenza di organico, o di indisponibilità per impegni di istituto o per carenza di specifica specializzazione, del personale della Regione del Veneto o del Comune di Venezia.

Articolo 6

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, sarà determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio di Piano, oltre al rimborso dell'espese di viaggio e soggiorno.
2. Resta fermo il rispetto delle norme finanziarie relative al trattamento dei dipendenti pubblici.



Il Presidente del Consiglio Dei Ministri

3. Gli oneri per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, ivi compreso il compenso spettante ai componenti, sarà a carico degli stanziamenti che verranno resi disponibili a favore delle Amministrazioni competenti all'attuazione della legislazione speciale per Venezia.

Roma, 13 febbraio 2004